



Titolo

Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni – tutela dei minori – normativa - linee guida - codici di condotta – violazione degli obblighi – art. 4 CGS - sanzionabilità – prescinde dall'art. 28-bis CGS

Descrizione

I codici di condotta prescritti dalle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, configurano obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4 C.G.S.. La violazione dei suindicati obblighi e dei doveri costituisce condotta sanzionabile ai sensi del secondo comma della disposizione codicistica, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel sopravvenuto art. 28bis C.G.S. Difatti, la specialità dell'ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall'art. 4, comma 2, C.G.S., legittimano il ricorso al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva per l'individuazione delle singole fattispecie illecite riconducibili nell'ambito di applicazione della norma generale (per il principio, CFA, sez. I, n. 8/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 12/2021-2022).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 92/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 22, comma 7, Cost.; art. 16 d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39; art. 4, comma 2, CGS; art. 28-bis CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0092 CFA del 17 marzo 2025 (OMISSIS-OMISSIS-PF)